

# REGOLAMENTO

## DISCIPLINANTE L'INTRODUZIONE E L'ORDINAMENTO NEL COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA

*(Art.10, comma 10, D.L. N°8/1993, convertito con L. N°68/1993, modificato dall'art.1, comma 50, L. N°311/2004)*

### ART.1

#### (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'introduzione e l'ordinamento nel Comune di Giano dell'Umbria dei diritti di segreteria sugli atti in materia urbanistico-edilizia, di cui all'art.10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n°8 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, e successive modifiche ed integrazioni, come da ultimo ulteriormente modificato dall'art.1, comma 50 della legge 30 dicembre 2004, n.311.

### ART.2

#### (Ambito di applicazione dei diritti)

1. Sono istituiti i diritti di segreteria sul rilascio dei seguenti atti in materia urbanistico-edilizia:

- a) certificati di destinazione urbanistica, di cui all'art.30, comma 3, del DPR n.380/2001 (*art.10, comma 10, lettera a, DL n.8/1993*);
- b) certificazioni preventive sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all'art.115 della L.R. n.1/2015 (*art.10, comma 10, lettera f, DL n.8/1993*);
- c) segnalazione certificata per l'agibilità **e dichiarazione certificata che tiene luogo dell'agibilità di cui agli artt.137 e 138 della L.R. n.1/2015** (*art.10, comma 10, lettera f, DL n.8/1993*);
- d) altri certificati ed attestati in materia urbanistico-edilizia rilasciati **dal Comune** diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) del presente comma (*art.10, comma 10, lettera f, DL n.8/1993*);
- e) autorizzazioni a carattere paesaggistico, **ivi compresi gli accertamenti di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art.146 e art.167** del D.Lgs. n.42/2004 (*art.10, comma 10, lettera c, DL n.8/1993*);
- f) autorizzazioni per l'esercizio di attività estrattiva di cui alla L.R. n.2/2000 (*art.10, comma 10, lettera c, DL n.8/1993*);
- g) autorizzazioni per installazione di mezzi e cartelli pubblicitari, per apertura di passi ed accessi carrabili **e per interventi su suolo e sottosuolo stradale** rilasciate **dal Comune** anche ai sensi del Nuovo Codice della Strada (*art.10, comma 10, lettera c, DL n.8/1993*);
- h) altre autorizzazioni a carattere edilizio-urbanistico rilasciate **dal Comune** e non comprese alle precedenti lettere e), f), g) del presente comma (*art.10, comma 10, lettera c, DL n.8/1993*);
- i) approvazione di piani attuativi di iniziativa privata di cui all'art.54 della L.R. n.1/2015 (*art.10, comma 10, lettere d, e, DL n.8/1993*);
- l) segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'art.124 della L.R. n.1/2015, ad esclusione di quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche (*art.10, comma 10, lettera c, DL n.8/1993*);
- m) permessi di costruire e loro varianti, **di cui all'art.119 della L.R. n.1/2015**, ivi compresi quelli in sanatoria a seguito di accertamento di conformità o di condono edilizio (*art.10, comma 10, lettera g, DL n.8/1993*);
- n) **comunicazioni di inizio lavori asseverate di cui all'art.118 della L.R. n.1/2015** (*art.10, comma 10, lettera b, DL n.8/1993*);

2. Non sono soggetti al pagamento dei diritti gli atti e documenti di cui al comma precedente rilasciati allo Stato ed agli enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di opere pubbliche.

### ART.3

#### (Tariffe)

1. L'ammontare dei diritti dovuti è quello indicato, per ciascun tipo di atto o documento, nelle tabelle "A" e "B" allegate al presente regolamento.

2. In ogni caso l'importo dei diritti per ciascun tipo di atto o documento da articolare nelle tabelle di cui al precedente comma, deve essere compreso entro i seguenti limiti:

- per gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), **n)** del comma 1, dell'art.2 del presente regolamento, da un minimo di € 5,16 ad un massimo di € 51,65;
- per gli atti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), del comma 1, dell'art.2 del presente regolamento, da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46;
- per gli atti di cui alla lettera m), del comma 1, dell'art.2 del presente regolamento, da un minimo di € 15,49 ad un massimo di € 516,46.

#### **ART.4** **(Documenti o atti in variante)**

1. Gli atti e i documenti rilasciati in variante a precedenti provvedimenti sono oggetto di applicazione dei diritti in modo autonomo e pertanto per gli stessi si applicano le tariffe di cui all'art.3 in relazione all'oggetto ed alla consistenza delle varianti stesse.

#### **ART.5** **(Modalità di applicazione e pagamento)**

1. Al pagamento dei diritti di segreteria di cui al presente regolamento si provvede al momento del rilascio dell'atto o documento, ad eccezione della segnalazione certificata per l'agibilità **e della e dichiarazione certificata che tiene luogo dell'agibilità**, della segnalazione certificata di inizio attività **e delle comunicazioni di inizio lavori asseverate**, di cui all'art.2, comma 1, lettere c), l) ed n), per le quali si provvede all'atto della presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia.

**2. Il pagamento dei diritti di segreteria va effettuato esclusivamente, ai sensi dell'art.65, comma 2, DL 76/2020, mediante sistema di pagamento PagoPA ;**

#### **ART.6** **(Spettanza dei proventi)**

1. I proventi derivanti dall'applicazione dei diritti di segreteria oggetto del presente regolamento sono acquisiti interamente al bilancio Comunale ed accertati nell'apposito capitolo.

2. I diritti non sono suscettibili di compartecipazione o riparto.

#### **ART.7** **(Norme finali)**

1. Gli importi dei diritti di cui alle tabelle "A" e "B" possono essere oggetto di aggiornamento nei limiti di cui al presente regolamento. All'aggiornamento provvede la Giunta Comunale con apposita deliberazione. Gli aggiornamenti degli importi entrano in vigore dalla data di approvazione del bilancio.

**2. Ai sensi dell'art.10, comma 10, del DL 8/1993 e ss.mm.ii., gli importi dei diritti di cui ai numeri 5-6-7-8-10-11 della tabella "A" allegata al presente regolamento sono soggetti ad aggiornamento biennale in base all'indice Istat della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. All'aggiornamento provvede il Responsabile del Settore competente con propria determinazione dirigenziale, fermo restando i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale di riferimento. Gli aggiornamenti Istat entrano in vigore dalla data di esecutività della determina di approvazione degli stessi.**